



Provvedimenti della Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

Periodo di riferimento
01 luglio - 31 dicembre

Sub "L"

| NUMERO PROGRESSIVO | ESTREMI POVVEDIMENTO | SERVIZIO | DATA ESTRAZIONE | OGGETTO | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA CONFLITTO DI INTERESSI ART 6 BIS |
|-----------------------|--------------------------------|---|-----------------|--|---------------|---|
| 1 | 15 DEL 30.6.2017 | Servizio verde della città | 20/07/2017 | concessione di suolo pubblico giornaliera parco Virgiliano | si | si |
| 2 | 8 del 25.05.2017 | Servizio verde della città | 20/07/2017 | concessione di suolo pubblico giornaliera parco Virgiliano | si | si |
| 3 | 593208 DEL 26/07/2017 | Servizio Promozione e Tutela della Salute degli Animali | 20/07/2017 | SCIA per palestra | no | no |
| 4 | 584886/2017 | Servizio Promozione e Tutela della Salute degli Animali | 03/10/2017 | SCIA per piscina | no | no |
| 5 | 13382/2017 (PG/681578/2017) | Servizio Promozione e Tutela della Salute degli Animali | 13/11/2017 | SCIA per palestra | no | no |
| 5 | | | | | | |

PROVVEDIMENTI DELLA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

| RILIEVI | N. | DIRETTIVE SEGRETARIALI | N. |
|---|----|--|----|
| Non si rinviene nella concessione di suolo pubblico giornaliera n. (...) la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62 del 2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. Sul punto, si richiama la nota segretariale PG. 902100 del 18.11.2014 avente ad oggetto <i>“Conflitto di interessi e obbligo di astensione”</i> . | 2 | La concessione di suolo pubblico giornaliera deve recare apposita dichiarazione della competente dirigenza di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, resa ai sensi dell'art. 6 bis, della Legge 241/1990, degli artt. 6 e 7, del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014. | 2 |
| Dall'istanza presentata in data (...) si evince che la richiesta di concessione di suolo pubblico si riferisce al giorno (...) laddove nelle <i>“NOTE”</i> , presenti in calce all'istanza (modello), si riporta <i>“la domanda deve essere presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione (art. 2 della legge 241/90 e smi – art. 5 del Regolamento COSAP)”</i> . Peraltro, l'indicato termine <i>“di 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione”</i> non trova la sua fonte nel richiamato art. 5 del Regolamento COSAP. | 2 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA | 2 |
| Si rammenta che, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, aggiornato dall'Ente al triennio 2017-2019, con deliberazione di G.C. n. 45 del 02 febbraio 2017, definisce, nell'Allegato 3 denominato <i>“Schede processi per area di rischio”</i> , il <i>“Processo R.1 – Provvedimenti Autorizzatori e Concessori”</i> e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo <i>“b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio”</i> sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il <i>“Processo R.1.”</i> e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. | 2 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA | 2 |
| Nell'esercizio della funzione di controllo nulla si rileva in quanto l'istruttoria della scia si è conclusa con esito negativo, per irricevibilità, in quanto trattasi di procedimento di competenza del (...), come precisato nella nota (...) di trasmissione della pratica in oggetto. | 2 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA | 2 |
| Nel preambolo del provvedimento si riporta <i>“Letta l'istanza presentata in data (...) prot. (...)”</i> ; in ordine alla richiamata istanza si rileva che le dichiarazioni dell'istante in tema di carichi pendenti sono state rese ai sensi di normativa non più vigente (DPR. 252/98). Sul punto si rammenta che la normativa in materia di documentazione antimafia è trasfusa nel D.lgs. 159/2011, che, all'art. 88, co. 4 bis, consente alla P.A di provvedere, in assenza della comunicazione antimafia, purchè sia spirato il termine di 30 giorni dalla data di consultazione della BDNA senza rilascio della documentazione e, in ogni caso, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui al successivo art. 89 con cui l'interessato attesta l'insussistenza della causa di divieto o decadenza per le fattispecie di cui all'art. 67 del medesimo codice. | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA | 1 |
| Nell'esercizio della funzione di controllo nulla si rileva in quanto l'istante ha comunicato la rinuncia alla scia presentata in data(...). | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA | 1 |